




Avv. Cristina Guelfi
Studio Legale Guelfi & Novelli
«per le imprese, con le imprese, al servizio delle imprese.»

LA DISTRAZIONE DEL RAMO DI AZIENDA.

Istituto Nazionale Revisore Legale dei Conti
Webinar, 7 giugno 2023







DEFINIZIONE GIURIDICA DI AZIENDA.

1. Il fulcro del concetto di azienda è costituito dall'organizzazione.
2. L'azienda è un complesso di beni coordinati e complementari fra loro in funzione della realizzazione di un'attività specifica o meglio di una attività produttiva specifica.
3. L'azienda costituisce il mezzo attraverso il quale viene perseguito lo scopo d'impresa ossia l'azienda risulta essere l'insieme di quegli strumenti (attrezzature, macchine, locali, materie prime) utilizzati dall'imprenditore nell'esercizio della propria attività e che ne sono preordinati all'esercizio.

Il diritto positivo non prende in considerazione l'azienda nella sua unitarietà. A volte i beni aziendali vengono in rilievo singolarmente.



Il diritto tributario non considera l'azienda, nelle sue vicende traslative, un trattamento uniforme. A volte la considera un unico bene assoggettandola a tassazione in modo unitario; a volte la considera atomisticamente assoggettando a tassazione in modo autonomo i singoli beni aziendali.



Cessione di azienda


Conferimento
azienda + cessione
di quote

Quando si tipizza la fattispecie di
distrazione del ramo aziendale?

ABUSO DEL DIRITTO = DISTRAZIONE AZIENDALE.

- 1 Utilizzo strumentale di forme e negozi corretti sotto il profilo civilistico ma finalizzati ad ottenere un mero vantaggio fiscale.
2. Si pongono in essere operazioni prive di effettività economica.
3. Si possono trasferire i beni solo se si persegue uno scopo economico. Al contrario si verifica la forma dell'abuso del diritto. Non può verificarsi una incoerenza fra la sostanza economica e la forma giuridica adottata.
4. Esistenza della validità di una ragione economica: incrementi di redditività o funzionalità gestionale o se vi è un legittimo perseguimento di altri interessi economicamente apprezzabili quali la salvaguardia dell'impresa, della sua durevolezza, nonché la presenza di interessi socialmente apprezzabili e connessi allo svolgimento dell'attività economica.

Nella scelta di come effettuare la cessione di azienda il soggetto può ben vagliare la possibilità di scegliere regimi opzionali più favorevoli purché non si sfoci in forme di abuso della forma giuridica adottata.



- Cessione Aziendale:** applicazione dell'imposta proporzionale.
- Conferimento di azienda + Cessione di quote:** applicazione per entrambi i casi di imposta fissa di registro.
- Cessione di Azienda + Conferimento:** imposta proporzionale + imposta fissa.

VENDITA FRAZIONATA VS CESSIONE DI AZIENDA?

- Vendita frazionata: le Parti anziché stipulare un formale atto di cessione di azienda, procedono ad una vendita frazionata dei vari beni che la compongono facendo emettere all'alienante varie fatture intestate all'acquirente relative ai singoli beni.
- Per potere verificare se si tratti di una vendita di singoli beni oppure di una cessione di azienda occorre indagare sull'effettiva volontà delle parti accertando in primo luogo la presenza o meno del requisito qualificante dell'organizzazione dei beni.
- L'organizzazione può essere anche potenziale ritenendosi sussistente una cessione di azienda anche in mancanza di attuale esercizio dell'attività.



La vendita frazionata è una forma di abuso della normativa fiscale?

CONFERIMENTO AZIENDA + CESSIONE QUOTE. POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

- Non è elusiva l'operazione di conferimento volta a rivestire con la forma societaria l'azienda al fine di trasferirla mediante cessione di partecipazione (art. 176, comma 3, *Tuir*)
- Rappresenta dunque un modo di trasmissione agevolata dei complessi aziendali.
- Gli effetti della cessione di azienda e del conferimento dell'azienda con successiva cessione della partecipazione in società sono diversi e che dunque non è possibile sostenere che unico scopo delle parti sia quello di ottenere un vantaggio fiscale.

CONFERIMENTO AZIENDA + CESSIONE QUOTE. POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

- Si ritiene di assoggettare a tassazione come cessione di azienda l'operazione complessa costituita dal conferimento in società di un'azienda seguita dalle cessazione delle partecipazioni.
- Scindendo l'operazione di cessione di azienda nelle due operazioni «conferimento» e «cessione delle quote» si ottiene un consistente guadagno d'imposta in quanto queste ultime sono entrambe soggette ad imposta di registro in misura fissa al posto dell'imposta proporzionale che avrebbe scontato la cessione aziendale.

CONFERIMENTO AZIENDA + CESSIONE QUOTE. POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA.

- ❑ Nel configurare una operazione simile si esclude la posizione dell'abuso poiché la possibilità di scindere l'operazione di cessione d'azienda in due fattispecie entra nell'espressione della libertà di organizzare l'attività nella maniera ritenuta più efficiente sotto il profilo economico e giuridico = NON SI TRATTA DI UN AGGIRAMENTO DI NORME CIVILISTICHE E TRIBUTARIE.

CESSIONE DI AZIENDA VS CESSIONE DI SINGOLI BENI AZIENDALI.

- ❑ La separata cessione di singoli beni aziendali rappresenta una forma di elusione dell'imposizione proporzionale di registro.
- ❑ Cessione di azienda finalizzata ad occultare una cessione di marchio ed evitare la tassazione Iva.

Art. 20 D.P.R. n. 131/1986 :

«l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti che produce , ancorché non corrispondenti al titolo e alla forma apparenti. Pertanto se le parti hanno denominato il contratto come cessione di azienda , agendo con l'intento di cedere unicamente il marchio , l'atto deve essere tassato per gli effetti che realmente produce».

DISTRAZIONE DI (RAMO) AZIENDA

- Si ha distrazione se la cessione di un ramo di azienda avviene senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale.
- La cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società è senza dubbio una operazione distrattiva.

DISTRAZIONE

- Il concetto di distrazione è molto generico e ricomprende al suo interno anche condotte che, se prese singolarmente sono lecite.
- La distrazione implica la destinazione di un bene ad uno scopo diverso da quello dovuto da identificarsi nella destinazione giuridicamente vincolante del bene quale è la funzione di garanzia per i creditori.



CONTATTO

Studio Legale Guelfi & Novelli



Cristina Guelfi
Avvocato, Founding Partner

Via Fieno, 3
20122 – Milano
Tel: 02. 72080227
Tel: (+ 39)346.3280575
Email: guelfilex@gmail.com

